



Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
ASSUNTO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 4 del 19/06/2025**

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 348/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO.

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove, del mese di giugno, alle ore 13:50 nella Casa Comunale, si tiene la seduta del Commissario Prefettizio, nominato con decreto del Prefetto di Napoli n° 217155 del 28/05/2025, con i poteri del Consiglio Comunale, assistita dal Segretario Comunale, avv. Candida Morgera, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Commissario Prefettizio dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 TUEL;
Visto il parere del collegio dei revisori dei conti;

DELIBERA

In conformità alla proposta

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

stante l'urgenza connessa al provvedimento

DELIBERA

altresì, di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Richiamata e condivisa la relazione istruttoria;

Letta la sentenza n. 348/2024, nel procedimento recante R.G. 3622/2023, emessa dal Giudice di Pace di Sorrento, con la quale il Comune di Sorrento è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente per l'importo liquidato in € 150,00, di cui € 43,00 per spese;

Considerato che la spesa costituisce debito fuori bilancio derivante da "*sentenza esecutiva*", rientrando nell'ipotesi normativa contemplata nell'art. 194 "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", comma 1 – lett. a) del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si era già espresso il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 TUEL, con verbale n. 68 del 20/05/2025 (prot. n. 31324/2025);

Stante l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto Dirigente in relazione alla presente proposta deliberativa;

Visto il verbale del Segretario Generale n. 135/2023 recante direttive in ordine alla predisposizione delle proposte di deliberazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

Visto il decreto del Prefetto di Napoli, prot. n. 0217155 del 28/05/2025, acquisito in pari data al protocollo generale del Comune di Sorrento al n. 32889/2025, con il quale è stata disposta la sospensione del Consiglio comunale di Sorrento e la conseguente nomina del Commissario Prefettizio con attribuzione dei poteri del Sindaco, del Consiglio comunale e della Giunta comunale;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Viste le disposizioni del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L.;

PROPONE AL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Assunti i poteri del Consiglio Comunale

DI RICONOSCERE IL SEGUENTE DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA:

1. – **Sentenza n. 348/2024 emessa dal Giudice di Pace di Sorrento in favore di:**

D'ORSI GERARDO quale parte del giudizio, di riconoscere, ai fini della successiva liquidazione, la somma complessiva di € 150,00 (di cui € 43,00 per spese) in dipendenza della precitata sentenza n. 348/2024;

- ✓ di finanziare il sopra elencato debito fuori bilancio con le risorse del capitolo 3134 del Bilancio 2025;
- ✓ di autorizzare gli uffici comunali agli adempimenti consequenziali al presente atto;
- ✓ di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, vista l'urgenza correlata alla necessità di evitare aggravi finanziari da procedura giudiziaria esecutiva.

La presente delibera verrà pubblicata:

nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente del II Dipartimento

Col. Dott.ssa Rosa RUSSO

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 348/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

veniva presentato ricorso al Giudice di Pace di Sorrento, personalmente dalla parte opponente D'Orsi Gerardo, avverso verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada, come in sentenza specificato;

il giudizio veniva definito con la sentenza in oggetto, comunicata al Comune con nota prot. n. 27744 del 05/05/2025, con la quale il Giudice di Pace adito ha accolto il ricorso, condannando il Comune di Sorrento al pagamento delle spese processuali liquidate in (testuale): " € 150,00 di cui € 43,00 per spese oltre eventuali successive occorrenti".

Attesa l'esecutività della prefata sentenza, da cui deriva l'obbligo di liquidare le spese di giudizio entro 120 giorni dall'avvenuta notifica del titolo esecutivo, al fine di evitare le previste procedure di esecuzione forzata a danno dell'Ente.

Considerato che con la nota prot. n. 27744/2025, in atti, la parte ricorrente ha comunicato, altresì, i propri dati e le modalità per ricevere il pagamento della somma di **€ 150,00** (di cui € 43,00 per spese), come liquidata nel dispositivo di sentenza;

Dato atto che :

la presente proposta di deliberazione era stata formulata in data 07/05/2025 sulla piattaforma informatica dell'Ente, corredata dei relativi allegati, per essere inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile di consiglio comunale (proposta n. 49 del 07/05/2025);

nel corso della procedura informatica, sull'anzidetta proposta di deliberazione furono acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché il parere dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 TUEL, espresso con verbale n. 68 del 20/05/2025 (prot. n. 31324/2025);

la seduta di consiglio comunale convocata per la data del 26/05/2025 andava deserta;

la predetta proposta deliberativa veniva restituita dall'ufficio di Segreteria generale all'ufficio proponente con la motivazione "non approvata – seduta deserta del 26/05/2025";

con decreto del Prefetto di Napoli, prot. n. 0217155 del 28/05/2025, acquisito in pari data al protocollo generale del Comune di Sorrento al n. 32889/2025, è stata disposta la sospensione del Consiglio comunale di Sorrento e la nomina del Commissario Prefettizio, con attribuzione dei poteri del Sindaco, del Consiglio comunale e della Giunta comunale;

si rende, pertanto, necessario, proporre la presente proposta deliberativa alle determinazioni del Commissario Prefettizio, per il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza in oggetto, ai sensi

dell'art. 194 – comma I – lett. a) del T.U. n. 267/2000 – pari ad **€ 150,00**, in favore del succitato ricorrente, onde evitare l'avvio di azione esecutiva nei confronti dell'Ente.

Per tutto quanto innanzi esposto, si rimette la presente relazione istruttoria al Dirigente del II Dipartimento per i provvedimenti consequenziali

Si attesta l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, anche potenziale, in ordine al presente atto.

Il Funzionario amministrativo

Avv. Maria Virtuoso

Il Funzionario di E.Q.

S. Ten. Simone GARGIULO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 348/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere **Favorevole**.

Comune di Sorrento, li 11/06/2025

IL DIRIGENTE DEL II DIPARTIMENTO - Polizia
Municipale
Col. dr.ssa Rosa RUSSO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 348/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere **Favorevole**.

Comune di Sorrento, li 11/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Limauro Vincenzo

Letto, il presente verbale è sottoscritto.

SEGRETARIO GENERALE
Candida Morgera

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Scialla

Il Messo Comunale

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Titolare di P.O.
(avv. Donatangelo Cancelmo)



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Della suddetta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 19/06/2025

Il Messo Comunale
Pasquale De Martino

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 348/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

veniva presentato ricorso al Giudice di Pace di Sorrento, personalmente dalla parte opponente D'Orsi Gerardo, avverso verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada, come in sentenza specificato;

il giudizio veniva definito con la sentenza in oggetto, comunicata al Comune con nota prot. n. 27744 del 05/05/2025, con la quale il Giudice di Pace adito ha accolto il ricorso, condannando il Comune di Sorrento al pagamento delle spese processuali liquidate in (testuale): “ € 150,00 di cui € 43,00 per spese oltre eventuali successive occorrenti”.

Attesa l'esecutività della prefata sentenza, da cui deriva l'obbligo di liquidare le spese di giudizio entro 120 giorni dall'avvenuta notifica del titolo esecutivo, al fine di evitare le previste procedure di esecuzione forzata a danno dell'Ente.

Considerato che con la nota prot. n. 27744/2025, in atti, la parte ricorrente ha comunicato, altresì, i propri dati e le modalità per ricevere il pagamento della somma di € 150,00 (di cui € 43,00 per spese), come liquidata nel dispositivo di sentenza;

Dato atto che :

la presente proposta di deliberazione era stata formulata in data 07/05/2025 sulla piattaforma informatica dell'Ente, corredata dei relativi allegati, per essere inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile di consiglio comunale (proposta n. 49 del 07/05/2025);

nel corso della procedura informatica, sull'anzidetta proposta di deliberazione furono acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché il parere dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 TUEL, espresso con verbale n. 68 del 20/05/2025 (prot. n. 31324/2025);

la seduta di consiglio comunale convocata per la data del 26/05/2025 andava deserta;

la predetta proposta deliberativa veniva restituita dall'ufficio di Segreteria generale all'ufficio proponente con la motivazione “non approvata – seduta deserta del 26/05/2025”;



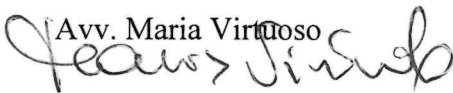
con decreto del Prefetto di Napoli, prot. n. 0217155 del 28/05/2025, acquisito in pari data al protocollo generale del Comune di Sorrento al n. 32889/2025, è stata disposta la sospensione del Consiglio comunale di Sorrento e la nomina del Commissario Prefettizio, con attribuzione dei poteri del Sindaco, del Consiglio comunale e della Giunta comunale;

si rende, pertanto, necessario, proporre la presente proposta deliberativa alle determinazioni del Commissario Prefettizio, per il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza in oggetto, ai sensi dell'art. 194 – comma I – lett. a) del T.U. n. 267/2000 – pari ad € **150,00**, in favore del succitato ricorrente, onde evitare l'avvio di azione esecutiva nei confronti dell'Ente.

Per tutto quanto innanzi esposto, si rimette la presente relazione istruttoria al Dirigente del II Dipartimento per i provvedimenti conseguenziali

Si attesta l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, anche potenziale, in ordine al presente atto.

Il Funzionario amministrativo

Avv. Maria Virtuoso


Il Funzionario di E.Q.

S. Ten. Simone GARGIULO



N.RG 3622 / 2023



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO

@@@db.fascicolo.sezioni.nomeSezione@@@

SENTENZA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL

POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Sorrento avv. Carmela Ascione,

ha pronunciato all'udienza del 18.03.2024, dando lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3622/2023 Ruolo Aff. Contenziosi Civ.TRA

D'Orsi Gerardo, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 05.04.1955, ivi residente alla via G. Marconi n. 90;-ricorrente-

EComune di Sorrento (NA), in persona del Sindaco p.t., per la carica dom.to in Piazza Sant'Antonino n. 1;

Comando Polizia Municipale, in persona del Comandante p.t., per la carica dom.to presso il Comando Polizia Locale di Sorrento;-resistenti contumaci-Oggetto: opposizione a n. 3 verbali di accertamento e contestazione violazioni al CdS.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso redatto e depositato personalmente presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Sorrento in data 16.10.2023 D'Orsi Gerardo ricorreva, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 24/11/1981 n. 689, della legge 120/2010 e del Decreto Leg.vo n. 507/99, avverso n. 3 verbali di accertamento e contestazione elevati dalla Polizia Municipale di Sorrento; che i menzionati verbali erano

1) il verbale n. V/77885Z del 06.07.2023 emesso dalla Polizia Municipale di Sorrento e notificato il 18.09.2023 per violazione agli artt. 7, c. 9 – 14 del D. Lgs 285/92 "perché alla data indicata, alle ore 22,06, nel Comune di Sorrento al varco in viale E.

Caruso accesso Fuorimura, il conducente non identificato del veicolo tg. CN689RN, transitando dal varco menzionato circolava nella zona a traffico limitato senza rispettare il divieto di transito imposto dal richiamato articolo e dalla segnaletica verticale senza averne diritto". Accertamento compiuto dal sistema su postazione fissa denominato ENVESb1812...; con il verbale veniva comminata la pena pecuniaria pari ad € 101,00=;

2) il verbale n. V/75345Z del 20.07.2023 emesso dalla Polizia Municipale di Sorrento e notificato il 18.09.2023 per violazione agli artt. 7, c. 9 – 14 del D. Lgs 285/92 "perché alla data indicata, alle ore 22,27, nel Comune di Sorrento al varco in viale E. Caruso accesso Fuorimura, il conducente non identificato del veicolo tg. CN689RN, transitando dal varco menzionato circolava nella zona a traffico limitato senza rispettare il divieto di transito imposto dal richiamato articolo e dalla segnaletica verticale senza averne diritto". Accertamento compiuto dal sistema su postazione fissa denominato ENVESb1812...;

3) il verbale n. V/85240Z del 25.07.2023 emesso dalla Polizia Municipale di Sorrento e notificato il 18.09.2023 per violazione agli artt. 7, c. 9 – 14 del D. Lgs 285/92 "perché alla data indicata, alle ore 22,38, nel Comune di Sorrento al varco in viale E. Caruso accesso Fuorimur, il conducente non identificato del veicolo tg. CN689RN, transitando dal varco menzionato circolava nella zona a traffico limitato senza rispettare il divieto di transito imposto dal richiamato articolo e dalla segnaletica verticale senza averne diritto". Accertamento compiuto dal sistema su postazione fissa denominato ENVESb1812...; con il verbale veniva comminata la pena pecuniaria pari ad € 101,00=.

I motivi di doglianza del ricorrente erano:

Sull'auto in questione, di sua proprietà, nei tempi e luoghi menzionati nei tre verbali si trovava il figlio D'Orsi Stefano, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 16.04.1998, ivi residente alla via G. Marconi n. 90, titolare del contrassegno invalidi n. 256 di cui all'art. 381 del Reg. Codice della Strada, rilasciato dal Comune di C/mmare di Stabia in data 05.10.2018 esibito; Come da normativa vigente e da giurisprudenza costante "ai possessori del contrassegno speciale per disabili è permessa la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato...nessuna multa potrà essere applicata se la persona disabile, in possesso di valido ed esposto contrassegno, accede alla ZTL anche ove ometta successivamente di comunicare tale accesso alla Polizia

Locale”; Per i motivi indicati il ricorrente chiedeva che l’adito Giudice accertasse e dichiarasse l’illegittimità dei tre verbali impugnati e li annullasse con conseguente annullamento anche delle sanzioni pecuniarie irrogate. Il tutto con vittoria di spese di lite. Il Giudicante fissava l’udienza di comparizione per il 18.03.2024 e mandava alla cancelleria affinché comunicasse il decreto alle parti in giudizio con espresso avviso, al Comune di Sorrento ed alla Polizia Locale, di depositare in cancelleria, fino a 10 gg. dalla data fissata, gli atti dell’intero iter amministrativo seguito. Nulla veniva depositato dai convenuti-resistenti cui il ricorso e decreto erano notificati a mano in Cancelleria .

In data 18.03.2024 risultava presente il ricorrente D’Orsi Gerardo ed il Decidente, letto gli atti, visto l’ora, decideva la lite dando lettura del dispositivo con riserva di depositare le motivazioni nei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va rilevato e precisato che il comportamento processuale del D’Orsi Gerardo, quale proprietario del veicolo tg. CN689RN (circostanza provata dall’esibizione di copia della carta di circolazione) nel presente giudizio appare corretto: invero, ai sensi dell’art. 204-bis C.d.S.3(riformato dall’art. 7 D.lgs.150/2011) il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196 (tra i quali il proprietario del veicolo), nel termine di 30 (trenta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale (60 giorni, se il ricorrente risiede all'estero), qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, possono proporre ricorso al Giudice di Pace competente per territorio, del luogo dove è stata commessa la violazione. Per avvalersi di questo mezzo di impugnazione, non c’è l’obbligo di difesa tecnica (avvocato), ma il ricorrente se si costituisce in proprio dovrà inoltre presentarsi ad ogni udienza, pena la convalida del verbale e/o la cancellazione della causa dal ruolo. Ciò chiarito va ricordato che il decreto legislativo n. 150/2011, innovando rispetto alla legge 689/81 ed alla legge 120/2010, ha sancito che le opposizioni alle Ordinanze e/o Verbali e/o cartelle esattoriali devono essere proposte applicando il rito del lavoro; inoltre, il Ministero del Lavoro, con la circolare 2 novembre 2011, n. 28 ha fornito precisazioni riguardo al rito del lavoro contenuto nel D. Lgs. 150/2011, chiarendo che permangono le preclusioni previste nel menzionato rito dall’art. 416 c.p.c., in base al quale “è nella memoria difensiva, la quale deve essere depositata almeno 10 giorni prima dell’udienza, che, a pena di decadenza, devono essere

proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, le proprie difese in fatto e in diritto, nonchè devono essere individuati i mezzi di prova e i documenti da depositare". Pertanto, i resistenti dovevano costituirsi in giudizio almeno 10 gg. prima dell'udienza fissata con decreto dal Giudice adito; termine come rilevato non rispettato dal convenuto Comune di Sorrento. Invece, l'opposizione va dichiarata procedibile ed ammissibile in quanto emerge documentalmente provato che i tre verbali menzionati risultano impugnato nei termini di legge. Come già rilevato, nel caso in esame va applicata la normativa del D. Lgs 150/11, entrata in vigore il 06.10.2011, che innovando rispetto alla legge 689/81 ed alla legge 120/10, statuisce che l'impugnativa dell'Ordinanza e/o dei verbali deve aversi entro 30 gg. dalla notifica. Termine, come individuato, rispettato dal ricorrente visto che i verbali risultano notificati tutti il 18.09.2023 ed il ricorso è stato depositato in data 16.10.2023 come attestato dal timbro della Cancelleria del Giudice di Pace di Sorrento. Letto la copiosa documentazione esibita ritiene il Giudicante che il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate. La normativa in vigore prevede che la persona disabile (o chi la accompagna) dotata di contrassegno auto possa circolare e sostare nelle zone a traffico limitato, oltre che nelle aree pedonali urbane, qualora nelle medesime aree sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli di trasporto di pubblica utilità. A stabilirlo è l'art. 11 del DPR. 503/1996. Secondo vari Comuni, a questo diritto si aggiungerebbe, però, l'obbligo, per il conducente, di comunicare al Comune nel quale si intende transitare, il numero di targa dell'auto che accederà alla ZTL. Tuttavia, la giurisprudenza univoca e costante della Corte di Cassazione (ex multis sentenza n. 21320/2017 del 14.09.2017) afferma che "la violazione dell'obbligo di comunicazione telefonica del transito entro le 48 ore successive non inficia la legittimità dell'accesso alla zona dell'utente dotato di contrassegno disabili, ma ha il solo scopo di evitare la notifica di contravvenzioni ad utenti legittimati all'accesso, agevolando la speditezza dei controlli amministrativi. In sostanza, l'obbligo di comunicazione del transito entro le 48 ore successive posto a carico del possessore del contrassegno speciale (...) non rende illegittimo l'accesso effettuato da chi ne ha diritto, ma serve ad evitare di comminare sanzioni a soggetti legittimati all'accesso ex art. 11 d.P.R. n. 503 del 1996. Nel caso in esame come affermato dal ricorrente e dal figlio l'auto, nel frangente, aveva il contrassegno invalidi ben posto sul cruscotto dell'auto e, quindi, ben visibile. Sul punto va considerato che

nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della p.a. (attore sostanziale) provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa. Nulla risulta chiesto e/o provato dai resistenti che neanche risultano costituiti in giudizio. Pertanto, per tutti i motivi elencati, i verbali n. V/77885Z, n. V/75345Z e n. V/85240Z sono illegittimi e da annullare con conseguente annullamento della sanzione pecuniaria con essi comminata. In virtù del principio della soccombenza il Comune di Sorrento va condannato al rimborso delle spese e competenze di lite così come tassate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Sorrento avv. Carmela Ascione definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente D'Orsi Gerardo nei confronti del Comune di Sorrento così provvede: Accoglie la domanda, ed annulla i verbali impugnati n. V/77885Z, n. V/75345Z e n. V/85240Z;

Condanna il Comune di Sorrento al pagamento delle spese liquidate in €. 150,00 di cui € 43,00 per spese oltre eventuali successive occorrenti; Sentenza esecutiva per legge.

Così deciso in SORRENTO il 12-7-2024

Il Giudice di Pace
Dott. CARMELA ASCIONE



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI del Comune di SORRENTO (NA)

Verbale n. 76 del 13/06/2025

**RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE
SPESE DI GIUDIZIO IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 348/2024 DEL GIUDICE DI PACE
DI SORRENTO**

L'ORGANO DI REVISIONE

dott. Michele Gargiulo– presidente
dott. Luigi Arzillo– componente
dott. Maurizio Doria - componente



L'ORGANO DI REVISIONE
(Verbale n.76 del 13/06/2025)

RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 348/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO

L'anno duemilaventicinque, il giorno tredici del mese di giugno, alle ore 11:46 si è riunito in Sorrento presso l'ufficio ragioneria dell'ente alla Piazza S. Antonino 1, previa convocazione del Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Sorrento nelle persone di:

- dott. Michele GARGIULO, Presidente
- dott. Luigi ARZILLO, Componente
- dott. Maurizio DORIA Componente

revisori nominati i primi due con delibera dell'organo consiliare n. 62 del 24.11.2022 ed il terzo con delibera di C.C. n. 16 del 19.4.2023.

La redazione del verbale, di comune accordo, viene assegnata al dott. Maurizio Doria.

Il Collegio

ESAMINATA

la richiesta di parere avente ad oggetto:

RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 348/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO

VISTE

- le norme contenute nel Titolo VII del D. Lgs .n.267/2000 ed in particolare l'articolo 194;
- la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL", che enuncia il principio di diritto "Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto



dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento”;

PREMESSO

- che il Comune di Sorrento veniva convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Sorrento a seguito del ricorso presentato personalmente da D.O.G., avverso tre verbali di accertamento di violazione al Codice della Strada;
- che il giudizio suddetto veniva definito con la sentenza n.348/2024, con la quale l'autorità giudiziaria adita accoglieva il ricorso e di conseguenza condannava il Comune di Sorrento al pagamento delle spese processuali liquidate in 150,00 euro di cui euro 43,00 per spese oltre eventuali successive occorrenti;
- che la richiamata sentenza di condanna si basava fondamentalmente sulla mancata costituzione in giudizio del comune;
- che la proposta di deliberazione, relativa al debito in parola, veniva iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per la data del 26.05.2025, andata deserta;
- che lo scrivente organo di controllo rilasciava il proprio parere con verbale n.68 del 20/05/2025, acquisito al protocollo dell'ente al numero 31324 del 20/05/2025;
- che il Prefetto di Napoli con decreto prot. n. 217155 del 28/5/2025 ha disposto la sospensione del Consiglio Comunale di Sorrento ed ha nominato Commissario Prefettizio del Comune di Sorrento il Prefetto Dott.ssa Rosalba Scialla per la gestione provvisoria, con attribuzione dei poteri del sindaco, del consiglio e della giunta;
- che il Commissario Prefettizio, Prefetto Dott.ssa Rosalba Scialla, si è insediato presso il Comune di Sorrento in data 29/05/2025, giusta verbale di insediamento acclarato al protocollo comunale al n. 33057 del 29/05/2025.
- che, pertanto, è necessario riproporre il riconoscimento del debito in parola;

VISTA

- l'esecutività della suddetta sentenza, da cui deriva l'obbligo di liquidare le spese di giudizio entro 120 giorni dall'avvenuta notifica del titolo esecutivo, al fine di evitare le previste procedure di esecuzione forzata a danno dell'Ente;
- la relazione istruttoria allegata, a firma del S. Ten. Simone Gargiulo, a cui integralmente si rimanda, che propone di riconoscere, onde evitare azione esecutiva con ulteriore danno



all'ente e in virtù della richiamata sentenza del Giudice di Pace di Sorrento, quale debito fuori bilancio ex art.194 comma1, lettera a) TUEL, la somma di euro 150,00, come liquidate in sentenza,

ACCERTATA

la corrispondenza della richiesta della controparte alla sentenza sopra indicata da cui emerge un debito complessivo a carico dell'ente dell'importo di euro **150,00**;

CONSIDERATO

- che la Corte dei Conti Sentenza Regionale di Controllo della Liguria delibera 77/2019 del 12.09.2019 ha chiarito che nella nozione di "sentenza esecutive" ai sensi dell'art. 194 co.1 lett. a) del D. Lgs 267/2000 sono comprese anche le somme destinate al decreto di liquidazione del CTU e le spese generali (15%) previste dall'avvocato;
- che la Corte dei Conti sez. controllo Emilia Romagna Delibera n. 243/2013 ha chiarito poi che la dicitura "sentenze esecutive" di cui all'art 193 comma 2 lett. a) del D.Lgs 267/2000 va intesa in senso sostanziale, rientrandovi non solo il mezzo ordinario giurisdizionale (qual è la statuizione sul rito di merito ex art 279 comma 2 c.p.c.) bensì ogni decisione che costituisca titolo esecutivo perché suscettibile di esecuzione forzata;
- che la Corte dei Conti, sez. controllo Liguria n. 73/2018 Par ha chiarito inoltre che nella dicitura "sentenze esecutive", rientrano tutti i provvedimenti giudiziari idonei a costituire un titolo esecutivo e ad instaurare un processo di esecuzione;

RILEVATO CHE

- trattasi di riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
- i suddetti debiti troveranno copertura nel Bilancio di previsione 2025/2027 - come si evince dal parere di regolarità Tecnica e dal Visto Contabile acquisiti agli atti;
- il riconoscimento del debito non preclude la possibilità di ricorrere nei diversi gradi di giudizio né di accertare eventuali responsabilità;

TENUTO CONTO

- del parere di Regolarità Tecnica rilasciato dal Dirigente del II Dipartimento;



- del parere di Regolarità Contabile rilasciato dal Dirigente del VI Dipartimento;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al riconoscimento e al relativo finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio avente ad oggetto:

RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 348/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO

Il Collegio

RACCOMANDA

Il Dipartimento di Polizia Municipale di concerto con l'Andreani Tributi srl, società incaricata della riscossione, quantomeno di costituirsi in giudizio onde evitare una sicura condanna alle spese con

pregiudizio per l'ente.

INVITA

l'ENTE

- ad inviare la deliberazione del Commissario Prefettizio alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti della Campania ai sensi dell'articolo 23, co.5, della Legge 27 Dicembre 2002 n. 289;
- a pubblicare la delibera del Commissario Prefettizio sul sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione Trasparente-Provvedimenti-Provvedimenti organo indirizzo politico mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Letto, confermato e sottoscritto
Sono le ore 12:00

L'organo di revisione economico-finanziaria (*)

dott. Michele GARGIULO -presidente

dott. Luigi ARZILLO -componente

dott. Maurizio DORIA -componente